

Prot. n. 1750/2025

Meldola, 23 aprile 2025

BANDO E DISCIPLINARE RETTIFICATO PER LA PROCEDURA DI GARA APERTA EUROPEA A LOTTO UNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO IL "SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY" PER L'IRCCS – ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO AMADORI" S.R.L.

PROCEDURA: GARA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI INTERCENT-ER

DURATA: 3 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO DI 2 ANNI E PROROGA DI 6 MESI

IMPORTO LORDO POSTO A BASE D'ASTA TRIENNALE: € 420.000,00 IMPOSTE E ALTRI ONERI DI LEGGE INCLUSI

VALORE COMPLESSIVO LORDO DELL'APPALTO, COMPRENSIVO DI TUTTE LE OPZIONI: € 1.260.000,00 IMPOSTE E ALTRI ONERI DI LEGGE INCLUSI

CIG: B64554AD6E

CUI: S03154520401202400008

CPV: 66510000-8 Servizi assicurativi

DISCIPLINARE DI GARA	4
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	6
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	6
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3. IDENTIFICAZIONE	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA	8
2.2. CHIARIMENTI	8
2.3. COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1. DURATA	9
3.2. REVISIONE PREZZI/REGOLAZIONE DEL PREMIO	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	14
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, COASSICURAZIONE, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
7. AVVALIMENTO	15
8. SUBAPPALTO	16
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	16
11. SOPRALLUOGO	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	20
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	21
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	22
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	22
16. OFFERTA TECNICA	23
17. CAMPIONATURA	23
18. OFFERTA ECONOMICA	24
19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	24
19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	25
19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	31

19.3. ULTERIORI REGOLE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE TECNICA E ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA.....	31
19.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	32
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	32
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	32
22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	33
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	33
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	34
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	35
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	35
28. ACCESSO AGLI ATTI	35
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36

**DISCIPLINARE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "ALL RISKS PROPERTY"**

PREMESSE

Con atto di decisione a contrarre e indizione gara n. 1363 del 27 marzo 2025, l'IRCCS – Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" s.r.l. (di seguito "Istituto", "IRST" o "SA" o "stazione appaltante") ha deciso di indire la procedura di gara europea per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa All Risks Property, indispensabile per la corretta funzionalità dell'Istituto.

Si riporta di seguito una sintesi rappresentativa del grado di rischio specifico dell'Istituto:

"Al fine di qualificare il reale livello di rischio, e quindi di sinistrosità, elemento essenziale della presente gara, si riportano informazioni aggiornate alla data di emissione della gara, evidenziando che l'Irccs- Istituto Romagnolo per lo studio dei Tumori "Dino Amadori"- Irst srl, società con propria personalità giuridica in controllo pubblico della Regione Emilia-Romagna, svolge prioritariamente la sua attività nel campo della ricerca scientifica, della radiofarmacia e nelle sperimentazioni (per queste ultime sono in essere apposite e specifiche polizze assicurative che non rientrano nella presente gara).

Le attività di ricovero e cura sono di 2 livello, Irst non ha attività di pronto soccorso, chirurgica, di ostetricia

CERTIFICAZIONI: IRST è in possesso dell'Accreditamento della Regione Emilia Romagna, nonché delle seguenti certificazioni di ambito europeo, che coprono tutti i processi di lavoro dell'Istituto, certificazioni tutte attive:

Accreditamento/certificazione	Processi
Accreditamento RER (rif. Delibere Regionali Regione Emilia Romagna)	Requisiti generali applicati ai processi direzionali, requisiti specifici applicati ai processi di cura, diagnosi, ricerca e formazione
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015	Sistema di gestione, applicato a tutti i processi IRST (processi di cura, diagnosi, ricerca, processi direzionali, processi amministrativi di supporto, processi tecnico-informatici, processi sanitari di supporto)
Riconoscimento Ministeriale status IRCCS (rif. D.Lvo 288/2003 modificato da D.Lvo 200/2022)	Processi ricerca, cura, formazione, sistema gestione
Autocertificazione C/O AIFA dell'Unità Clinica di Fase 1 - rif. determina AIFA n. 809/2015	Processo ricerca clinica compreso allestimento e somministrazione farmaco
Autocertificazione C/O AIFA del Contract Research Organisation (CRO) - rif. DM 15/11/2011 e Regole di Buona Pratica Clinica (GCP ICH R6 (R2))	Processo ricerca clinica
Accreditamento Centro Nazionale Trapianti (CNT) e Centro Nazionale Sangue (CNS) del Programma Trapianti Metropolitano CSE della Romagna IRST IRCCS (rif. D.Lgs 191/2007 e D.Lgs 16/2010)	Processo trapianto autologo di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE)

Accreditamento JACIE Programma Trapianti Metropolitano CSE della Romagna IRST IRCCS (europeo)	Processo trapianto autologo di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE)
Accreditamento ERN EURACAN (europeo)	Processo gestione percorsi di cura e ricerca Tumori rari oncologici
Accreditamento ERN EUROBLOOD (in corso - europeo)	Processo gestione percorsi di cura e ricerca Tumori rari ematologici
Accreditamento Rete Alte Tecnologie - Regione Emilia Romagna	Processo ricerca
Accreditamento ESMO - Designated Centers of Integrate Oncology and Palliative Care (europeo)	Processo di cura e assistenza
Autorizzazione AIFA alla produzione vaccino a cellule dendritiche presso il Laboratorio di Terapia Cellulare Somatica	Processo produzione e rilascio vaccino a cellule dendritiche
Notifiche di impianto e di impiego per Micro Organismi Geneticamente Modificati (MOGM) - ottenimento autorizzazioni Ministero Salute	Processo ricerca con utilizzo di MOGM
Autocertificazione C/O AIFA Norme di Buona Preparazione in medicina nucleare	Processi diagnosi e cura con radiofarmaci
Nulla Osta per detenzione e impiego sorgenti radiazioni ionizzanti	Processi diagnosi e cura con radiazioni ionizzanti
Modello di organizzazione e gestione D.Lvo 231/01	I processi IRST in relazione al potenziale rischio reato 231
Sistema di prevenzione della corruzione L.N. 190/2012	I processi IRST in relazione al potenziale rischio reato corruzione
Rating di legalità AGCM	Processi amministrativi
Certificazione di bilancio	Processi amministrativi

Trattandosi di Istituto dedicato alla cura e ricerca, la struttura, i locali, gli archivi, le attrezzature, le strumentazioni, gli impianti tecnologici ed elettronici sono gestiti con continua attenzione alle esigenze manutentive, e con sistemi di controllo automatizzato (es. strumentazioni di conservazione del freddo).

PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA:

Relativamente al rischio incendio preme evidenziare che n. 260 professionisti ed operatori IRST, oltre il 50 % del personale, sono formati alla prevenzione del rischio incendio. Rispetto all'incendio ed alle emergenze non sanitarie in generale, esistono valutazioni dei rischi specifici, procedure di emergenza, procedure di sicurezza, piani formativi in linea con quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tutta la struttura tecnica è in possesso della cultura tecnologica di sicurezza per la gestione delle attrezzature in uso in Irst, cultura che viene sostenuta anche con i piani di formazione, e la sicurezza delle attrezzature è assicurata dai contratti continuativi di manutenzione preventiva e correttiva.

Irst non ha casse automatiche per i pagamenti ticket e prestazioni sanitarie. La gestione degli incassi, cassa economale, denaro liquido è regolata da procedure interne che definiscono anche i controlli.

Irst è dotato di un servizio notturno di sicurezza, con presenza in sede di personale giurato 7 giorni su 7.

La RELAZIONE ANNUALE (art. 2 comma 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24) sugli accadimenti relativi alla sicurezza delle cure e alle relative azioni di miglioramento, corredata dei risultati, viene pubblicata sul sito dell'Istituto, le relazioni annuali sono consultabili a questo link: [https://www.irst.emr.it/images/DOCUMENTI/TRASPARENZA/Dati ulteriori/Relazione annuale accadimenti ann o 2022.pdf](https://www.irst.emr.it/images/DOCUMENTI/TRASPARENZA/Dati_ulteriori/Relazione_annuale_accadimenti_ann_o_2022.pdf).

La relazione annuale evidenzia che TUTTI i processi produttivi di Irst, compresa la radio farmacia, sono gestiti con ottica rivolta alla gestione del rischio a monte, che gli eventi - o i rischi trattati ed analizzati come pre-eventi - sono tutti gestiti con la metodica della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e dell'accreditamento regionale, entrambi posseduti da Irst.

Aziendalmente la complessiva funzione di gestione del rischio viene esercitata con un gruppo permanente che ha come componenti il Risk Manager (Direttore Sanitario), la rappresentanza di tutte le figure professionali di Irst, URP compreso. Quindi il gruppo permanente copre tutte le attività, introduce i cambiamenti organizzativi, i nuovi strumenti e linee guida valutati necessari. Il gruppo inoltre informa e coinvolge tempestivamente tutte le categorie professionali presenti in Istituto nel caso di urgenze e di farmaco vigilanza.

Irst è dotato inoltre del Piano Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio, a cui hanno accesso tutti i professionisti e gli operatori interni.

Da ultimo, come si evince dalla statistica sinistri, sulla polizza All Risks Irst non ha mai avuto alcun sinistro, salvo l'apertura il 16 maggio 2023 del sinistro "Danni da inondazione/alluvione" a seguito dell'evento naturale ad impatto catastrofico che ha colpito la Romagna."

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica SATER di Intercent-ER (di seguito anche "Piattaforma", "SATER" o "portale") accessibile all'indirizzo: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Così come previsto dell'art. 17. c. 3 e dall'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice"), il presente procedimento dovrà concludersi entro il termine massimo di 9 mesi dalla data di pubblicazione del bando, fatte salve le ipotesi di proroga di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del medesimo Allegato.

La sede legale dell'Istituto è Meldola (FC) – Codice NUTS ITH58 / Codice ISTAT: 040019.

CIG: B64554AD6E

CUI: S03154520401202400008

CPV prevalente: 66510000-8 Servizi assicurativi

Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Stefania Venturi, Direttore del Provveditorato – servizio.acquisti@irst.legalmail.it o ufficio.ordini@irst.emr.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della piattaforma telematica comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- Difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- Utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti disponibili nella sezione "SUPPORTO" del sito di Intercent-ER: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità alle indicazioni disponibili nella sezione "SUPPORTO" del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fatte salve eventuali interruzioni di natura tecnica.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e al link di cui al paragrafo precedente, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) Disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) Avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) Avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - Un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - Un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - Un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. Il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. Il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. Il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate consultando la sezione "SUPPORTO" del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Capitolato tecnico (All. 1);
- c) Progetto tecnico e Ulteriori informazioni (statistica sinistri e elenco patrimonio immobiliare)(All. 2);
- d) Schema di domanda di partecipazione (All. 3);
- e) Documento di gara unico europeo (DGUE) – da compilare su Piattaforma telematica;
- f) Patto d'integrità IRST (All. 4)
- g) Informativa per servizi di natura intellettuale (All. 5)
- h) Modello offerta tecnica (All. 6)
- i) Modello offerta economica (All. 7)
- j) Modulo attestazione pagamento imposta di bollo (All. 8)

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Bandi di Gara e Avvisi", al seguente link: <https://www.irst.emr.it/it/irst-informa/bandi-di-gara-e-avvisi> e sulla Piattaforma telematica al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Ogni successivo riferimento al profilo committente/sito istituzionale dell'IRST o alla Piattaforma/SATER/Intercenter è da intendersi fatto ai suddetti link. Si invitano i partecipanti a consultare periodicamente gli indirizzi sopra indicati.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente in via telematica attraverso l'apposita sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti entro il termine indicato su Piattaforma, previa registrazione alla piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, nonché in caso di coassicurazione, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché con lo stesso il rischio specifico in contesto viene integralmente coperto, assicurando funzionalità, fruibilità e fattibilità della relativa polizza.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo lordo annuo a base di gara
1	Copertura assicurativa All Risks Property	66510000-8 Servizi assicurativi	N.A.	€ 140.000,00
A) Importo lordo triennale a base di gara				€ 420.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso <i>[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</i>				€ 0,00
A) + B) Importo lordo complessivo				€ 420.000,00

La base d'asta è stata calcolata sulla base del premio lordo storico maggiorato, su indicazione del broker assicurativo dell'Istituto (AON s.p.a.), in ragione del contesto attuale di riferimento.

L'importo complessivo è al lordo di imposte e altri oneri di legge.

L'appalto è finanziato con stanziamenti di bilancio dell'Istituto e autorizzato dalla Direzione Aziendale con nota prot. n. 1249/2025.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41 comma 14 del Codice che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 2,6% (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2024). Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL ANIA.

Per la presente procedura non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. per cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni, decorrenti presumibilmente dalle ore 24:00 del 30 giugno 2025.

In esito alla procedura di gara sarà stipulata una polizza di durata triennale, fatta salva la possibilità di recesso annuale o recesso per sinistri previsto dal capitolato tecnico, nonché le eventuali opzioni di rinnovo e proroga previste nel presente disciplinare e in capitolato.

In considerazione dell'importo previsto per tutte le opzioni di acquisto di cui all'art. 120 del Codice di seguito indicate, qualora al termine del triennio iniziale risultasse una somma residua, la SA si riserva di chiedere alla

compagnia, nei limiti della somma residua stessa, la disponibilità a rinnovare annualmente o per il biennio successivo la polizza. Il rinnovo comunque non potrà essere superiore a 2 annualità.

Ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, la SA si riserva altresì di attivare l'opzione di proroga di 6 mesi come di seguito indicato.

Sia per il periodo rinnovo che per la proroga la polizza dovrà riportare le medesime condizioni vigenti oppure, previo accordo, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

È altresì prevista la possibilità proroga ex art. 120 c. 11 del Codice, come meglio dettagliato di seguito.

La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nelle schede del Capitolato e riportata nel provvedimento di aggiudicazione, anche nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa e nelle more della stipula della polizza. Qualora successivamente non si dovesse addivenire alla stipula della polizza, la copertura si intenderà risolta e l'Aggiudicatario avrà diritto al solo conguaglio, conteggiato pro-rata rispetto all'importo di premio oggetto di aggiudicazione.

3.2. REVISIONE PREZZI/REGOLAZIONE DEL PREMIO

Si rimanda a quanto previsto nel Capitolato tecnico.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 120 c. 1 lett. a) del Codice, l'importo previsto a titolo di revisione prezzi o regolazione del premio potrà eventualmente essere utilizzato dall'Istituto anche per ampliamenti della polizza in contesto legati a necessità ad oggi non prevedibili di adeguata copertura del rischio specifico che dovessero verificarsi nel corso del periodo di durata contrattuale.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi alle medesime condizioni di polizza vigenti oppure, previo accordo, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 70.000,00 lordi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso, fermo quanto indicato in termini temporali, il quadro economico dell'appalto prevede € 70.000,00 lordi ipotizzando l'individuazione del nuovo contraente in 6 mesi. Il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:

- Al termine del triennio iniziale di polizza, la stazione appaltante si riserva di chiedere la disponibilità alla compagnia assicurativa aggiudicataria a rinnovare la copertura assicurativa annualmente o per il biennio successivo. Il rinnovo comunque non potrà essere superiore a 2 annualità e avverrà alle medesime condizioni di polizza vigenti oppure, previo accordo, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante;
- Revisione prezzi/Regolazione premio di cui al precedente punto 3.2.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 1.260.000,00 lordi così suddiviso:

Tabella 2

Importo complessivo (A+B) – Importo triennio iniziale	€ 420.000,00 lordi
Importo per opzione ex art. 120 c. 1 lett. a) del Codice di rinnovo biennale	€ 280.000,00 lordi
Importo per l'opzione di proroga di 6 mesi ex art. 120 c. 10 del Codice	€ 70.000,00 lordi
Importo per l'opzione di proroga tecnica di 6 mesi ex art. 120 c. 11 del Codice	€ 70.000,00 lordi
Importo per l'opzione ex art. 120 c. 1 lett. a) del Codice di revisione prezzi (art. 60 del Codice) o regolazione del premio o altre necessità nel corso della copertura assicurativa	€ 420.000,00 lordi
Valore globale stimato	€ 1.260.000,00 lordi

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., in conformità agli articoli 65, 67 e 68 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (articolo 23 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i) o in regime di libera prestazione di servizi (articolo 24 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Possono partecipare anche i Soggetti pubblici od organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010).

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Tra queste ultime è compresa anche la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c..

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- Partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- Partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- Partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- Partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

In caso di malfunzionamento del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ex art. 24 del Codice, trova applicazione la norma di cui all'art. 99 c. 3 *bis* del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Così come indicato da ANAC con Delibera n. 493 del 25 settembre 2024, sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la stazione appaltante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e/o il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 *bis* del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di seguito indicati, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto di gara.

Per i Concorrenti aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:

- Il possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto di gara, in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia;

ovvero

- Il possesso dell'autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita al ramo assicurativo oggetto di gara, in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza).

Si precisa che, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di coassicurazione, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o coassicuratrici o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative iscrizioni.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve dimostrare di aver effettuato una raccolta totale dei premi nel ramo danni (inclusa RCAuto) non inferiore a € 70.000.000,00 (euro Settantamiloni/00), da intendersi quale sommatoria dei premi raccolti nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.

Si precisa che per ultimo quinquennio si intende il periodo relativo agli ultimi cinque esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando di gara.

I requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti sono finalizzati a garantire la solidità economica e l'affidabilità del concorrente nell'esecuzione di attività analoghe.

La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- Per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sulla raccolta premi nel ramo danni (inclusa RCAuto) non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti sulla raccolta premi nel ramo danni (inclusa RCAuto) devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve dimostrare di aver svolto SERVIZI ANALOGHI. Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara almeno n. 3 contratti analoghi a quello in affidamento riferiti al ramo assicurativo per il quale presenta offerta, reso a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private.

Si precisa che per ultimo decennio si intende quello antecedente al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

I requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti sono finalizzati a garantire l'esperienza e l'affidabilità del concorrente nell'esecuzione di attività analoghe.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- Certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con le Amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, COASSICURAZIONE, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari, alle coassicurazioni ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati al paragrafo 6.1 lett. a) e b) devono essere posseduti:

- Da ciascun partecipante il raggruppamento o coassicurazione/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- Da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al paragrafo 6.2 deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento o dalla coassicurazione, nonché da ciascuna impresa nella misura minima relativa alla parte del servizio/quota del rischio che intende assumere.

In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- La percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;

- L'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- L'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- L'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per il lotto per cui viene presentata offerta.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Per quanto riguarda il requisito di cui al precedente paragrafo 6.3 "servizi analoghi", il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

L'impresa mandataria/capogruppo/delegataria in ogni caso dovrà dimostrare di aver stipulato almeno n. 1 (un) servizio analogo (in coerenza con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea sez. IV 28/4/2022 n. C-642/20). Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui alle lett. a) e b) di cui al paragrafo 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) Possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) Possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) Impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non sono previsti requisiti particolari di partecipazioni e/o condizioni di esecuzione specifiche.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 25.200,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto Banca Intesa San Paolo - Filiale di Forlì IBAN IT07T0306913298100000002932 BIC: BCITITMM intestato a: IRCCS – IRST SRL;
- La fideiussione può essere rilasciata:
 - Da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - Da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) Contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui al l'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) Avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) Prevedere espressamente:
 1. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. L'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - Per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti, nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per il presente appalto non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 (o successiva Delibera pubblicata al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>).

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta dovrà essere collocata sulla Piattaforma SATER entro il termine perentorio indicato sulla stessa a pena di irricevibilità. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento su SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente paragrafo 1.1.

Si rinvia alle indicazioni fornite dalla Piattaforma in merito alla dimensione massima per singolo file. Il formato dei file da caricare è indicato nell'apposita sezione della procedura caricata su Piattaforma.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa
- B – Offerta tecnica
- C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- L'offerta è vincolante per il concorrente;
- Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti/Coassicurazione, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Ove ciò non fosse possibile, i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- La mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) Documento che attesta i poteri di firma
- 4) Copia del documento d'identità del firmatario
- 5) Patto d'integrità
- 6) Informativa per servizi di natura intellettuale
- 7) Garanzia provvisoria
- 8) Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC
- 9) Documentazione di evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo
- 10) Documentazione per i soggetti di cui al seguente art. 15.2
- 11) Documentazione per i soggetti di cui al seguente art. 15.3
- 12) Documentazione per i soggetti associati di cui al seguente art. 15.4

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al paragrafo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- Le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- Gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- Tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferimento si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, coassicurazione, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente rende tutte le dichiarazioni di cui all'Allegato 3.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- Dal concorrente che partecipa in forma singola;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- Nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. In caso di sottoscrizione da parte del legale rappresentante, essendo l'Istituto impossibilitato ad accedere al portale VerifichePA di Infocamere, si chiede di allegare VISURA CAMERALE ORDINARIA aggiornata.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y010003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare (All. 8), obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2.DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) La dichiarazione di avvalimento;
- 2) Il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei o coassicurazioni già costituiti

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o coassicurazioni o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. A quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. Le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- Dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia del contratto di rete;
- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- Dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - Copia del contratto di rete

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- Dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - Copia del contratto di rete
 - Dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nella sezione "SUPPORTO" del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Scheda offerta tecnica, da presentarsi utilizzando il modello All. 6);
- b) In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata l'offerta tecnica deve essere firmata da tutti i componenti.

Con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, per il lotto UNICO l'offerta tecnica dovrà riportare:

- Di accettare integralmente il Capitolato Tecnico così come proposto dalla stazione appaltante;

OPPURE:

- Di apportare varianti migliorative liberamente proposte dall'offerente e dichiara il possesso o meno della certificazione di parità di genere;

E/O:

- Di apportare varianti peggiorative liberamente proposte dall'offerente, conformemente alle condizioni previste dal disciplinare di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza, fatte salve le varianti peggiorative consentite di cui sopra e meglio descritte nel paragrafo 19.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell'offerta adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. In caso di assenza di segreti tecnici e commerciali, allegare una dichiarazione in tal senso.

17. CAMPIONATURA

Per il presente appalto la campionatura non è richiesta.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nella sezione "SUPPORTO" del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, pena l'esclusione della procedura.

L'offerta economica dovrà essere presentata dall'operatore economico secondo quanto prescritto nel presente Disciplinare, utilizzando preferibilmente il modello All. 7) predisposto dalla stazione appaltante.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata l'offerta economica deve essere firmata da tutti i componenti.

L'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:

- Dichiarazione con cui si offre il PREMIO ANNUO LORDO di importo uguale o inferiore rispetto all'importo ANNUO lordo a base di gara. Il premio annuo lordo deve essere indicato sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza tra gli importi indicati in lettere e quelli indicati in cifre, sarà ritenuto valido il ribasso più conveniente per la stazione appaltante. Si precisa che su Piattaforma telematica dovrà essere indicato il premio triennale lordo offerto, calcolato in base a quello annuale offerto nell'Allegato 7. Si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5;
- La stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all'articolo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base d'asta.

Al solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione dell'eventuale offerta anomala, si chiede di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o persona dotata di idonei poteri di firma, in merito all'indicazione delle specifiche relative ai prezzi offerti che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono riguardare:

- Indicazioni relative all'organizzazione e al metodo della prestazione (economia del processo di fornitura/dei servizi prestati);
- Indicazioni relative alle soluzioni tecniche adottate;
- Indicazioni circa le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa per la prestazione della fornitura e prestare i servizi oggetto dell'appalto;
- Indicazioni circa l'originalità della fornitura o dei servizi proposti dall'offerente.

19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare l'intero unico lotto. Offerte parziali per il lotto unico non saranno prese in considerazione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

LOTTO UNICO) ALL RISKS:

Al capitolato tecnico potranno essere apportate varianti migliorative e/o peggiorative definite secondo i seguenti criteri:

Criterio Discrezionale (D) – Le varianti vengono definite secondo punteggi discrezionali, vale a dire punteggi attribuiti in ragione della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda la Dichiarazione di possesso della certificazione della parità di genere la stessa verrà valutata con Criterio Tabellare (T), secondo un punteggio definito ex ante ed attribuito in ragione di quanto indicato dall'OE.

Si precisa che:

- All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato verranno assegnati n. 45 punti con riduzione di punteggio in caso di inserimento di Varianti Peggiorative Discrezionali (Criterio D) alle condizioni di copertura richieste, secondo le regole più avanti riportate nel presente disciplinare;
- L'operatore potrà ottenere massimo n. 34 punti in aumento in caso di inserimento di Varianti Migliorative Discrezionali (Criterio D) alle condizioni di copertura richieste, secondo le regole più avanti riportate nel presente disciplinare. Qualora più operatori ottengano, per effetto delle apportate varianti migliorative, un punteggio superiore a 34 punti, si procederà con la riparametrizzazione dei punteggi, attribuendo 34 punti all'operatore che ha ottenuto il punteggio più alto e agli altri operatori un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:

$$PRIP_i = (PMAXOTT * P_i) / PMAXCONC$$

Dove:

PRIP_i = Punteggio riparametrato per il concorrente i-esimo

PMAXOTT = Punteggio massimo ottenibile per le varianti migliorative

P_i = Punteggio del concorrente i-esimo

PMAXCONC = Punteggio ottenuto dal concorrente avente ottenuto il punteggio più alto

- L'operatore potrà ottenere massimo n. 1 punto in aumento per il possesso della Certificazione di parità di genere (Criterio T);
- Il punteggio tecnico complessivo del concorrente sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi in aumento e/o diminuzione ottenuti in ragione delle varianti migliorative e/o peggiorative offerte (Criterio D) cui si aggiunge il punteggio relativo al possesso o meno della certificazione della parità di genere (Criterio T).

Il Punteggio relativo alla qualità sarà attribuito da una Commissione giudicatrice, che effettuerà, con il supporto del broker d'Istituto, la valutazione e attribuirà i punteggi sulla base dei parametri e dei punteggi sotto riportati.

In relazione alle sezioni del capitolato che saranno oggetto di **Varianti Peggiorative Discrezionali** da parte dell'operatore, sono stabiliti nella seguente tabella i coefficienti attribuibili alla singola variante:

ELEMENTI COSTITUTIVI IL CAPITOLATO TECNICO:	COEFFICIENTE ATTRIBUITO ALLA VARIANTE PEGGIORATIVA (CVP)
SEZIONE IV) RISCHI INDENNIZZABILI E SPESE RIMBORSABILI	0,50-1,00
SEZIONE V) ESCLUSIONI	0,50-1,00
SEZIONE VI) DELIMITAZIONI, PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA	0,50-1,00
SEZIONE VII) LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE: LIMITI DI INDENNIZZO	0,70-1,00

SEZIONE VII) LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE: SCOPERTI E FRANCHIGIE

0,70-1,00

IN MERITO ALLE VARIANTI PEGGIORATIVE DISCREZIONALI, SI PRECISA CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE E QUINDI CONSIDERATE AI FINI DELLA VALUTAZIONE TECNICA VARIANTI NON ATTINENTI ALLE SEZIONI DEL CAPITOLATO SOPRA ELENCATE. DUNQUE, SI SPECIFICA CHE LE SEZIONI DEL CAPITOLATO NON ELENCATE NELLA TABELLA SOPRASTANTE NON SONO MODIFICABILI.

IN MERITO ALLA SEZIONE IV) DEL CAPITOLATO, SI PRECISA CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICA LE PARTITE, LE SOMME ASSICURATE E LA FORMA DI COPERTURA APPLICATA A CIASCUNA DI QUESTE. LA MANCATA MODIFICA VALE ANCHE RELATIVAMENTE ALLA TABELLA "LIMITI" (SEZIONE VII) OVE RICHIAMATA LA VOCE "SI VEDA PARTITA ASSICURATA".

A ciascuna variante peggiorativa sono assegnati:

- coefficienti inferiori a 1 per varianti che comportino:
 - Limitazione/peggioramento delle condizioni di garanzia;
 - Inserimento/ampliamento di esclusioni di garanzia;
 - Inserimento/aumento/modifica di scoperti e/o franchigie – riduzione/inserimento/modifica di limiti di indennizzo;
 - Modalità di gestione del contratto svantaggiose e/o maggiormente onerose;
- coefficiente pari a 1 per varianti considerate equivalenti.

In relazione alle sezioni del capitolato che saranno oggetto di **Varianti migliorative discrezionali** da parte dell'operatore, sono stabiliti nella seguente tabella i coefficienti attribuibili alla singola variante.

ELEMENTI COSTITUTIVI IL CAPITOLATO TECNICO:	COEFFICIENTE ATTRIBUITO ALLA VARIANTE MIGLIORATIVA (CVM)
SEZIONE IV) RISCHI INDENNIZZABILI E SPESE RIMBORSABILI	0,0001-0,50
SEZIONE V) ESCLUSIONI	0,0001-0,50
SEZIONE VI) DELIMITAZIONI, PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA	0,0001-0,50
SEZIONE VII) LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE: LIMITI DI INDENNIZZO	0,0001-0,50
SEZIONE VII) LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE: SCOPERTI e FRANCHIGIE	0,0001-0,50

IN MERITO ALLE VARIANTI MIGLIORATIVE DISCREZIONALI, SI PRECISA CHE NON SARANNO CONSIDERATE AI FINI DELLA VALUTAZIONE TECNICA VARIANTI NON ATTINENTI ALLE SEZIONI DEL CAPITOLATO SOPRA ELENCATE. DUNQUE, SI SPECIFICA CHE LE SEZIONI DEL CAPITOLATO DIVERSE DA QUELLE SOPRA ELENCATE, POSSONO ESSERE TUTTE VARIATE IN VIA MIGLIORATIVA DALL'OPERATORE, MA CHE TALI VARIAZIONI, SEBBENE VINCOLINO L'OFFERENTE IN QUANTO RITENUTE APPORTATE AL CAPITOLATO, NON SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA.

Si precisa che la dichiarazione di possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Decreto Legislativo 198/2006 otterrà l'attribuzione forfettaria di n. 1 punto.

A ciascuna variante migliorativa sono assegnati:

- coefficienti tra 0,0001 e 0,50 per varianti che comportino:
 - Ampliamento/miglioramento delle condizioni di garanzia;
 - Eliminazione/riduzione di esclusioni di garanzia;
 - Eliminazione/diminuzione/modifica di scoperti e/o franchigie – aumento/eliminazione/modifica di limiti di indennizzo;
 - Modalità di gestione del contratto vantaggiose e/o con minori oneri;
- coefficiente pari a 0 per varianti considerate equivalenti.

Varianti discrezionali

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

- La Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una "percentuale di potenzialità/frequenza (PPF%)", da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo/risarcimento verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, secondo la tabella 1 sotto riportata:

Tabella 1

POTENZIALITÀ FREQUENZA	SCARSA	APPREZZABILE	MEDIAMENTE RILEVANTE	RILEVANTE	CATASTROFALE
Raro/infrequente	5%	25%	45%	65%	85%
Possibile	10%	30%	50%	70%	90%
Frequente	15%	35%	55%	75%	95%
Molto frequente	20%	40%	60%	80%	100%

Dove:

POTENZIALITÀ:

<u>Scarsa:</u>	Danno e/o maggior importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile inferiore ad € 10.000,00;
<u>Apprezzabile:</u>	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00;
<u>Mediamente rilevante:</u>	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 100.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00;
<u>Rilevante:</u>	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 500.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00;
<u>Catastrofale:</u>	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 1.000.000,00.

FREQUENZA:

<u>Raro/infrequente:</u>	Evento che ha probabilità di verificarsi molto scarsa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi 3 anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura <= ad 1 caso per annualità assicurativa.
<u>Possibile:</u>	Evento che ha probabilità di verificarsi, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 2 e 5 casi per annualità assicurativa.
<u>Frequente:</u>	Evento che ha probabilità di verificarsi apprezzabile, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 6 e 15 casi per annualità assicurativa.
<u>Molto frequente:</u>	Evento che ha probabilità di verificarsi significativa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura > di 15 casi per annualità assicurativa.

Varianti Peggiorative Discrezionali (D)

A ciascuna variante peggiorativa discrezionale sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 45 \times (\text{coefficiente di variante 1}) \times (\text{coefficiente di variante 2}) \times \text{etc.}$$

La PPF% identificata come da **Tabella 1**, verrà rivalutata secondo la "percentuale di peso variante" (PPV%) così come riportata nella seguente **Tabella 2** secondo l'insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale di riduzione (PRID%), secondo la formula:

$$\text{PRID\%} = \text{PPF\%} \times \text{PPV\%}$$

Dove PRID% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1, PPV% è la percentuale di peso variante di cui alla tabella 2.

Tabella 2

CLASSIFICAZIONE VARIANTE E DESCRIZIONE	PERCENTUALE DI PESO VARIANTE PEGGIORATIVA (PPVP%)
Variante influente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne riduce l'efficacia o la riduce in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.	0%
Variante lievemente penalizzante: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non ne annulla alcuna parte e ne riduce l'efficacia in maniera modesta. Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente l'operatività.	Sino al 25%
Variante moderatamente penalizzante: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, pur non annullandone alcuna parte ma riducendone l'efficacia in maniera sensibile. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri a carico della contraente.	Dal 26% al 50%
Variante mediamente penalizzante: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullando gli effetti di alcune sue parti e/o riducendone l'efficacia in maniera sostanziale. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, con maggiori oneri e/o minore/diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.	Dal 51% al 75%
Variante molto penalizzante: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o riducendone l'efficacia drasticamente. Variante che apporta modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto, con pesanti oneri e/o minima/molto diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.	Dal 76% al 100%

In tal modo si otterrà la **Percentuale di Riduzione** da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti, ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

$$\text{CVar.} = \text{CMin.} + (\delta \text{Coeff.} - (\delta \text{Coeff.} \times \text{PRID\%}))$$

Dove:

CVar. = coefficiente di variante

CMin. = coefficiente minimo

δCoeff. = Delta coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente minimo)

PRID% = Percentuale di Riduzione

Varianti Migliorative Discrezionali (D)

A ciascuna variante migliorativa discrezionale sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:

Punteggio = 34 x (coefficiente di variante a) + 34 x (coefficiente di variante b) + 34 x ecc. sino al massimo dei 34 punti assegnabili per le varianti migliorative discrezionali.

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

- La Commissione di gara attribuirà la percentuale PPF% secondo la **Tabella 1**, da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe incrementato/ottenuto per effetto della variante stessa.
- La PPF% identificata come da **Tabella 1**, verrà rivalutata secondo la "percentuale di peso variante migliorativa" (PPVM%) così come riportata alla seguente **Tabella 3** secondo l'insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale migliorativa (PM%), secondo la formula:

$$PM\% = 1 - (PPF\% \cdot PPVM\%)$$

Dove:

PM% = la percentuale di riduzione

PPF% = la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1

PPVM% = la percentuale di peso variante migliorativa di cui alla Tabella 3

Tabella 3

CLASSIFICAZIONE VARIANTE E DESCRIZIONE	PERCENTUALE DI PESO VARIANTE MIGLIORATIVA (PPVM%)
Variante influente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne incrementa l'efficacia o la incrementa in termini trascurabili. variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.	Dall'86% al 100%
Variante lievemente migliorativa: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che ne incrementa l'efficacia in maniera modesta. variante che, pur apportando modifiche alle modalità di gestione del contratto, le migliora solo lievemente.	Dal 51% all'85%
Variante moderatamente migliorativa: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia in maniera sensibile. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.	Dal 26% al 50%
Variante mediamente migliorativa: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia in maniera sostanziale. variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sensibile miglioramento.	sino al 25%

Variante molto migliorativa: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia drasticamente. variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.	0%
---	----

In tal modo si otterrà la Percentuale da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti al punto e), ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

$$\text{CVar.} = \text{Coeff.} \times \text{PM\%}$$

Dove:

CVar. = Coefficiente di variante

Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo)

PM%= Percentuale migliorativa

Regole generali punteggio tecnico:

Viene ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza liberamente proposte dagli operatori offerenti, entro i seguenti limiti:

- Non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di Polizza;
 - Non è ammessa la presenza di allegati (in caso di Inserimento/ritrascrizione di una clausola/articolo di capitolato, l'operatore economico partecipante dovrà riportarlo integralmente nel Modello di Offerta Tecnica; nel caso la clausola/articolo sia la libera traduzione di clausola/articolo in altra lingua, il concorrente deve riportare integralmente anche la versione in lingua originale), né offerte che si riferiscono a documenti e/o moduli differenti dal Capitolato Speciale di Polizza;
 - Saranno ammesse **al massimo n. 20 varianti (Migliorative e/o Peggiorative) libere discrezionali (Criterio Discrezionale – D)** alle condizioni di Capitolato, come sotto definite:
 - Modifica di uno o più articoli del Capitolato Speciale di Polizza;
 - Integrale sostituzione di uno o più articoli del Capitolato Speciale di Polizza;
 - Aggiunta di uno o più articoli non previsti dal Capitolato Speciale di Polizza;
 - Abrogazione integrale di uno o più articoli del Capitolato Speciale di Polizza.
- Quanto alla **dichiarazione di possesso o meno della certificazione della parità di genere** (di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 198/2006), la stessa ha punteggio prestabilito (**Criterio Tabellare – T**). La mancata dichiarazione comporta l'attribuzione di un punteggio pari a "0" (zero).
- **In caso di variante discrezionale comportante modifica a tabelle riepilogative di più condizioni, anche se contenute in un singolo articolo di polizza, sarà conteggiata UNA variante per ciascuna riga della tabella alla quale viene apportata la modifica.**
- Qualora vengano apposte Varianti Peggiorative Discrezionali a Sezioni del capitolato diverse da quelle sopra esposte, le stesse saranno ritenute prive di effetto, non saranno valutate e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta, ferme restando quindi le originarie clausole del capitolato tecnico.
- Qualora vengano apposte Varianti Migliorative Discrezionali a Sezioni del capitolato diverse da quelle sopra esposte, le stesse non saranno valutate e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta, restando comunque valide tutte le varianti migliorative proposte, comprese quelle che non saranno oggetto di valutazione.
- Le eventuali condizioni migliorative proposte, attraverso l'apposizione di varianti migliorative discrezionali, dovranno essere dichiarate come tali e concorreranno comunque al totale delle varianti ammissibili. Resta altresì facoltà della Commissione di non accettare l'inserimento di tali condizioni qualora non fossero ritenute effettivamente vantaggiose e, in tal caso, non verrà attribuito il relativo punteggio.
- La Commissione si riserva, inoltre, la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varianti proposte comportino, a insindacabile giudizio della stessa, un sostanziale peggioramento/modifica della copertura assicurativa richiesta.

- Qualora venissero proposte varianti complessivamente in numero maggiore a quelle ammissibili, concorreranno alla valutazione del punteggio tecnico:
 - In via prioritaria, quelle migliorative;
 - Tra queste, quelle con il coefficiente più elevato;
 - In subordine le varianti peggiorative;
 - Tra queste, quelle con il coefficiente più vicino a 1.

Le eventuali varianti eccedenti rispetto ai criteri di cui sopra non saranno tenute in considerazione e si intenderanno pertanto come NON APPORTATE, fermo l'impegno dell'operatore economico alla propria offerta.

Data la particolare natura del servizio oggetto della procedura, risulta impossibile inserire nella piattaforma tutti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pertanto i relativi punteggi saranno calcolati, dalla commissione giudicatrice, al di fuori della piattaforma, inserendo in piattaforma solamente il punteggio tecnico finale.

19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

In caso di importo superiore rispetto al premio posto a base di gara o di sua mancata indicazione, l'offerta sarà esclusa dalla gara.

All'operatore che ha offerto il prezzo più basso saranno attribuiti n. 20 punti.

Agli altri Operatori i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

$$\text{Punteggio dell'operatore} = \text{Punteggio massimo ottenibile} \times V(a)$$

$$V(a) = [P(\text{base di gara}) - P(a)] / [P(\text{base di gara}) - P(\text{inferiore})]$$

Dove:

V(a) = coefficiente di calcolo per il punteggio dell'operatore (a)

P(a) = valore del premio offerto dall'operatore (a)

P(base di gara) = premio a base di gara

P(inferiore) = valore del premio più basso offerto

19.3. ULTERIORI REGOLE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE TECNICA E ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA

I calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull'importo posto a base di gara.

Il seggio di gara/la commissione si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per consentire l'effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Sono esclusi dall'intera procedura i concorrenti che presentino:

- Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta
- Difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
- Presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza
- Offerte alternative
- Mancata regolarizzazione della documentazione presentata. Si precisa che non è suscettibile di completamento o integrazione l'offerta tecnica o l'offerta economica e gli elementi loro componenti
- L'apposizione di termini o condizioni all'offerta
- Offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio e di prestazione dei servizi specificate nel presente capitolato di gara
- Offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio
- Offerte incomplete e/o parziali
- Offerte prive dei costi per la sicurezza aziendali (propri dell'impresa offerente)
- Saranno altresì esclusi dalla procedura:
 - i. I concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte

- ii. I concorrenti che abbiano omissso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni

La Stazione Appaltante si riserva il diritto:

- Di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- Di sospendere, annullare, revocare, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente.

19.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

A conferma di quanto sopra indicato, il servizio assicurativo oggetto della presente gara sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica e il punteggio relativo all'offerta economica, come sopra specificato.

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nei precedenti articoli, che corrispondono anche a sub-criteri ai sensi dell'art. 108 c. 7 del Codice.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno e all'orario pubblicato sulla piattaforma SATER.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Come sopra indicato, l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi avverrà in seduta riservata della Commissione giudicatrice. In piattaforma verrà inserito il punteggio tecnico finale.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara, a cui partecipa il RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Per esigenze di celerità di conclusione della procedura, l'apertura delle offerte tecniche potrà avvenire nella medesima seduta pubblica di conclusione della verifica della documentazione amministrativa. In caso contrario, la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il presidente della commissione giudicatrice e il seggio di gara procedono in seduta pubblica virtuale allo sblocco della busta contenente le offerte tecniche caricate su Piattaforma, verificando la sola presenza della documentazione tecnica richiesta. Successivamente il seggio di gara trasmette la documentazione alla Commissione, la quale in una o più sedute riservate procede all'apertura, all'esame, alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto sopra indicato.

Il seggio di gara in seduta pubblica virtuale rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21:

- a) I punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche
- b) Le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. Il seggio di gara, trattandosi di mera operazione automatica, tracciata dalla Piattaforma, effettua lo sblocco della busta economica dei soli concorrenti ammessi all'ultima fase di gara.

Ai fini di formare la graduatoria dei concorrenti SATER, in modalità automatica, procede per ciascun concorrente al calcolo totale del punteggio relativo all'offerta tecnica e di quello relativo all'offerta economica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19 e ne registra l'esito.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio totale (qualità + prezzo) più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, tramite la Piattaforma telematica, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- Mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- Presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo come previsto al paragrafo 18. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP ove le giustificazioni non siano state presentate in sede di offerta o non siano esaustive richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 c. 9 del Codice, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto di polizza assicurativa è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Nelle more della stipula della polizza, è facoltà della SA richiedere per motivate ragioni l'esecuzione anticipata di cui all'art. 17 c. 8 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. La garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento potrà avvenire alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i. e i suoi allegati, comprensivo del Codice etico comportamentale e del Patto di integrità.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

<https://www.irst.emr.it/it/disposizioni-general/atti-general/modello-di-organizzazione-e-gestione>.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

La stazione appaltante nella comunicazione dell'aggiudicazione dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35 c. 4 del Codice. Ai sensi dell'art. 36 c. 6 del Codice la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC, la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222 c. 9 del Codice, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo dell'Emilia-Romagna. Le controversie derivanti dal contratto sono invece demandate alla giurisdizione del Tribunale Ordinario di Forlì – Cesena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare:

- Per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi alla gestione del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- Per l'affidamento dei contratti pubblici ai sensi e per gli effetti del Codice.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento oggetto della presente dichiarazione e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori autorizzati dal Titolare, ai sensi dell'Informativa disponibile al seguente link: <https://www.irst.emr.it/it/privacy>. La sottoscrizione del presente disciplinare sarà intesa quale presa visione della suddetta informativa.

Il RUP e Direttore
SC Provveditorato e Supporto Amministrativo
alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Dott.ssa Stefania Venturi

Per la Compagnia assicuratrice

F.to digitalmente _____